

TI_GERICHTE 11.2001.134 vom 6. November 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-11-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.134

FR: TI_GERICHTE 11.2001.134 du 6 novembre 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2001.134 del 6 novembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Lo scioglimento del regime matrimoniale dei beni va esaminato prima delle controversie sui contributi di mantenimento (alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione: _____/_____ I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). Quando, come nel caso concreto, vige tra i coniugi la separazione dei beni (doc. 27) e non v'è quindi regime da sciogliere, al momento del divorzio vanno liquidati tutti i rapporti di dare e avere tra le parti, procedendo altresì allo scioglimento delle proprietà (Hausheer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2 a edizione, n. 2 ad art. 251 CC).

E. 3

L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere attribuito alla particella n. _____ RFP di _____ un valore di fr. 328 000.– seguendo le indicazioni del perito giudiziario, nonostante l'agire scorretto di questi e l'inaffidabilità manifesta del referto. Egli contesta dipoi l'inclusione nella liquidazione patrimoniale di un credito della moglie di fr. 41 025.–, poiché la sua esistenza non sarebbe stata dimostrata e perché i crediti derivanti dagli obblighi alimentari “non possono rientrare nel conteggio delle posizioni determinanti per la liquidazione del regime matrimoniale”. Il ricorrente censura anche il mancato riconoscimento di un suo credito verso la moglie di fr. 150 000.– dipendente da un prestito concesso nel 1985 e del suo diritto sulla metà delle prestazioni previdenziali erogate al coniuge in pendenza di causa. a) Con riferimento alla perizia, il ricorrente ripropone testualmente le critiche già sollevate nel memoriale conclusivo sottoposto al Pretore, senza però confrontarsi con la motivazione di quest'ultimo, che le ha respinte. La sua doglianza è quindi irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, le censure non sarebbero destinate a miglior sorte. Il perito ha tenuto conto infatti dei vari fattori che incidono sul valore del terreno, dando sufficienti e coerenti spiegazioni. In particolare egli ha considerato la presenza di un bosco quale elemento atto da un lato a diminuire il valore del fondo, la cui parte ovest gode solo di un'insolazione ridotta, dall'altro ad accrescere il valore stesso (perizia, risposta n. 5). Ha poi ritenuto che il fatto di beneficiare di una servitù d'allacciamento a un impianto di riscaldamento esistente non porta ad aumento di valore, poiché in concreto l'impianto medesimo andrebbe potenziato per servire nuovi utenti, con una spesa in buona parte a carico del richiedente (perizia, risposte n. 3.1 e 3.2). Infine ha rilevato che l'obbligo di costruire un parco giochi e di partecipare alle spese di manutenzione di esso in caso d'edificazione di una casa unifamiliare costituisce un'incognita sui costi, che sminuisce il

valore dell'immobile (perizia, risposta n. 6). Il primo giudice ha ritenuto – a ragione – logiche, motivate e fondate su basi fattuali corrette le conclusioni alle quali è giunto il perito, né è dato a divedere per quali motivi egli avrebbe dovuto scostarsene. Anche per quanto attiene al comportamento del perito, il quale ha agito su incarico della moglie posteriormente alla stesura del referto, le considerazioni del primo giudice, con le quali l'appellante non si confronta, appaiono pertinenti. b) Il Pretore, accertato che il 27 giugno 1995 il convenuto si era professato debitore nei confronti della moglie di fr. 51 200.– a titolo di alimenti non pagati (doc. T), ha riconosciuto a quest'ultima l'importo di fr. 41 025.– quale parte del credito riferita ai contributi in suo favore, escludendo la quota destinata al figlio ormai maggiorenne (fr. 10 175.–). Secondo l'appellante il credito non sarebbe provato e in ogni modo non rientrerebbe nella liquidazione del regime matrimoniale. Siffatto credito non può tuttavia essere messo seriamente in dubbio: esso è fondato sulla decisione provvisoria del Tribunale distrettuale di _____, che ha stabilito un contributo alimentare di fr. 700.– mensili in favore della moglie e di fr. 500.– in favore del figlio dal 1° agosto 1990 (doc. E). Il ricorrente, al quale incombeva l'onere di provare d'aver fatto fronte a tale obbligo, non ha mai neppure affermato, né tanto meno provato, di avere pagato i contributi. Anzi, nei conteggi che egli stesso ha allestito sono inseriti i relativi crediti in favore della moglie, con l'indicazione *Unterhaltszahlungen* riferita al periodo dal 1° agosto 1990 al 1° agosto 1995 (doc. T), poi aggiornati al 16 aprile 1996 (doc. N). Per quanto riguarda l'ammontare del credito, il Pretore, riprendendo il doc. T, ha tenuto conto dei contributi relativi al periodo dal 1° agosto 1990 al 1° agosto 1995. La causa di divorzio nell'ambito della quale il provvedimento cautelare era stato emanato, però, è stata stralciata dai ruoli con decreto del 13 settembre 1994. In applicazione del vecchio diritto, allora applicabile, ciò ha comportato la decadenza delle misure provvisorie (*Bühler/Spühler in: Berner Kommentar*, 3ª edizione, n. 67 ad art. 145 vCC) e il principio è rimasto immutato anche nella legge nuova (*Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I*, 2ª edizione, n. 14 ad art. 137 CC), facendo venir meno da quel momento l'obbligo del marito di versare il contributo alimentare al coniuge. Ne discende che l'appellante può essere tenuto a versare solo l'importo di fr. 35 000.– (fr. 700.– per 50 mesi). È vero che tanto nello scritto del 27 giugno 1995 (doc. T) quanto nel successivo conteggio del 16 aprile 1996 (doc. N) egli ha ritenuto erroneamente che l'obbligo contributivo continuasse. Non va dimenticato però che i citati documenti costituivano uno strumento di lavoro inteso ad appianare i problemi coniugali e, come semplici proposte, non possono assurgere a base legale per un obbligo ormai cessato. Non essendo poi contestato l'avvenuto pagamento di fr. 1300.– né il principio, stabilito dal Pretore, che esso va imputato proporzionalmente sui pagamenti in favore del figlio e del coniuge, a quest'ultimo va riconosciuto per finire un credito di fr. 34 000.–. Come detto, nell'ambito della liquidazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi nella separazione dei beni occorre definire globalmente i rapporti di dare e avere tra le parti. Ciò impone di tener conto anche delle spettanze di un coniuge per contributi alimentari scoperti. Non v'è motivo infatti per trascurare un credito accertato giudizialmente solo perché riferito a contributi di mantenimento, né è dato di capire per quale motivo la sua natura osterebbe alla possibilità di computarlo nella procedura di divorzio. Contrariamente poi a quanto sostiene l'appellante, dagli atti non risulta che la moglie abbia proceduto in via esecutiva per l'incasso dei predetti contributi. Le esecuzioni documentate si riferiscono in effetti a quelli stabiliti dal Pretore del distretto di Lugano, sezione 6, con i decreti provvisori del 4 dicembre 1997 e dell'11 febbraio 1998 (doc. QQ, RR, doc. 9, 36, 37), ma non a quelli precedentemente fissati dal Tribunale di _____. c) Il Pretore ha respinto la richiesta

dell'appellante intesa al rimborso di fr. 150 000.– asseritamente mutuati alla moglie nel 1985, non risultando dimostrate né l'esistenza né la natura di tale stanziamento. L'appellante ribadisce che la cessione avvenuta nel 1985 non costituiva una donazione fra coniugi, bensì un mutuo, che andrebbe pertanto restituito. Se non che, il Pretore ha respinto la pretesa – come si è visto – perché non provata. Tale motivazione è rimasta incontestata. Mancando la prova della dazione dei beni, manca anche la premessa della richiesta di restituzione. Ciò rende inconferenti gli argomenti esposti nel memoriale. d) Il primo giudice ha negato diritti del marito sull'avere previdenziale percepito dalla moglie, la pretesa non potendosi fondare sull'art. 122 CC, stante l'intervenuto caso previdenziale, né sulla liquidazione del regime dei beni, le parti avendo adottato la separazione dei beni. L'appellante sottolinea che l'evento è intervenuto in pendenza di causa, sicché il suo diritto alla metà dell'avere previdenziale della moglie sarebbe intatto. A torto. Quando un caso di previdenza si verifica, gli averi previdenziali non possono più essere ripartiti conformemente all'art. 122 CC. Poco importa che il caso previdenziale sia intervenuto in pendenza di divorzio. Decisivo è che non è più oggettivamente possibile ripartire gli averi del coniuge presso la rispettiva cassa pensioni (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 16 ad art. 122/141-142 CC e n. 4 ad art. 124 CC).

E. 4

Per quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4891.– mensili netti (guadagno da attività indipendente fr. 3500.–, rendita AVS fr. 1391.–), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2413.25 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari fr. 857.15, premio della cassa malati fr. 308.35, imposte fr. 147.75). Quanto alla moglie, il primo giudice ha escluso che essa possa riprendere un'attività lucrativa, fissandone il fabbisogno minimo in fr. 2248.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1045.–, locazione fr. 883.65, premio della cassa malati fr. 220.–, imposte fr. 100.–). Di conseguenza egli ha quindi accolto la richiesta della moglie, che postulava un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili, non senza rilevare che ripartendo l'eccedenza dei redditi rispetto ai fabbisogni l'attrice avrebbe avuto diritto a un contributo mensile di fr. 1580.–. L'appellante contesta l'ammontare del reddito imputatogli, come pure di quello conseguibile dalla moglie, e rivendica un aumento del proprio fabbisogno minimo. Contesta poi che sia giustificata la ripartizione delle eccedenze così come operata dal pretore, l'appellata vivendo da sola da molti anni provvedendo al proprio sostentamento. a) Nel nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo lo scioglimento del matrimonio è regolato dall'art. 125 cpv. 1 CC, secondo il quale, se non si può ragionevolmente pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito sostentamento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a se stesso nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità della parte richiedente e dipende dal grado d'autonomia che si può esigere da lei, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Dal profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o

facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a). b) Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli elementi oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce , Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita adottato dalle parti durante la vita in comune, l'età e la loro salute, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse giuridico (Schwenger , op. cit., n. 39 ad art. 125 CC). Verso il basso, il contributo di mantenimento deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il contributo di mantenimento non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro , Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.). c) In concreto le parti si sono sposate il 7 agosto 1959 e si sono definitivamente separate di fatto il 18 aprile 1997. Pur considerando gli anni in cui esse hanno vissuto separate, la vita in comune è durata oltre 40 anni, ragione per cui il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata (Schwenger , op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale _____/_____ del 4 aprile 2001, consid. 2c). I coniugi hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale _____/_____ del 29 giugno 2001, consid. 2c, e _____ C. _____/_____ del 29 ottobre 2001, consid. 4c). In tal senso è imprecisa la decisione impugnata, laddove il Pretore procede "applicando il noto meccanismo della ripartizione per metà delle eccedenze". Dall'istruttoria risulta che la moglie, di lingua madre tedesca, durante la vita in comune ha principalmente collaborato con il marito, prima come segretaria e poi aiutandolo nella gestione del complesso turistico “_____”. Attualmente essa è, come il marito, al beneficio della pensione. Per finire, il Pretore ha fissato in fr. 1400.– mensili l'importo che manca alla moglie, per raggiungere il livello di vita avuto durante la comunione domestica. L'appellante non contesta la cifra di per sé, né pretende che soccorrano i presupposti eccezionali dell'art. 125 cpv. 3 CC in base ai quali un contributo alimentare possa essere ridotto o addirittura rifiutato. Trattasi quindi di valutare se egli sia in grado di erogare tale importo, rispettivamente se l'attrice non sia in grado di sopperire in maggior misura alle proprie esigenze, ad esempio facendo fruttare meglio la propria sostanza. d) Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che, trattandosi di accertare il reddito di un lavoratore indipendente, occorre operare una media sull'arco di più anni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 34 ad art. 285 CC), di regola almeno tre, in modo da tenere conto delle possibili fluttuazioni di introiti. Solo in caso di durevole flessione delle entrate ci si può fondare sul risultato dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale _____/_____ del 20 dicembre 2001, consid. 3a con rinvii). Per il resto, il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/

Freiburghaus , op. cit. , n. 42 ad art. 125 CC), senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate o consumi a scopo privato (sentenza del Tribunale federale _____/_____, loc. cit. con numerosi richiami). e) Nella fattispecie, come si è già ricordato, il Pretore ha stabilito il reddito del marito in fr. 4891.– mensili netti (fr. 1391.– dalla rendita AVS e fr. 3500.– da attività lucrativa indipendente). L'interessato critica quest'ultimo accertamento, argomentando che a 68 anni egli ha il diritto di diminuire l'attività lavorativa, motivo per cui andrebbe tenuto conto unicamente del reddito dell'ultimo biennio. L'argomentazione non può essere condivisa, ove appena si consideri che non è dato di sapere se e in che misura egli diminuirà la propria attività e con quale incidenza sulle entrate. In mancanza di altre indicazioni, il calcolo del Pretore, basato sul reddito medio degli ultimi due bienni, appare dunque ragionevole e merita conferma. Dovesse mutare effettivamente la situazione, l'interessato potrà sempre chiedere la modifica del presente giudizio (art. 129 cpv. 1 CC). f) Per quanto riguarda proprio il suo fabbisogno minimo, l'appellante rimprovera al primo giudice di non avere riconosciuto le spese accessorie (fr. 2400.– annui) né le spese di manutenzione dell'immobile (fr. 8000.– annui), per effetto delle quali l'eccedenza sarebbe ridotta a fr. 1361.– mensili. Quanto alle spese accessorie, il Pretore non le ha ammesse perché non dimostrate. L'appellante non pretende il contrario, sicché ogni altra censura al proposito appare infruttuosa. Le spese di manutenzione non sono invece state ammesse perché già dedotte dall'importo fiscalmente riconosciuto. L'appellante insorge, sostenendo che l'importo di fr. 8000.– comprende, oltre a una parte di spese di manutenzione non considerate spese aziendali, l'onere locativo teorico e il costo degli ammortamenti. Tuttavia egli non indica i citati costi, né gli ammortamenti, né fornisce altre precisazioni, sicché non soccorrono le premesse per scostarsi dal giudizio del Pretore. In merito al costo dell'alloggio, esso è stato riconosciuto dal primo giudice, che ha tenuto conto, in luogo di un canone di locazione, dell'onere ipotecario per l'abitazione propria. Sul reddito e il fabbisogno minimo del convenuto l'appello si rivela, in ultima analisi, privo di consistenza. g) L'appellante contesta il reddito della moglie, valutato dal Pretore in fr. 1564.– mensili (AVS fr. 1483.– e reddito della sostanza fr. 81.–), sostenendo al rendimento del capitale va applicato il tasso legale del 5% e non quello del 4%. L'interesse di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) non è però un criterio per calcolare il rendimento di una sostanza. Fino a poco tempo fa questa Camera considerava ancora, in casi analoghi, tassi medi presunti del 3½% (sentenze del 16 aprile 1997 in re C., consid. 2; del 20 maggio 1997 in re P., consid. 7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid. 5b; del 12 gennaio 1998 in re M., consid. 4), ma tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al 3%, viste le altalenanti proiezioni congiunturali (sentenze del 18 luglio 2001 in re L., consid. 3d, del 28 dicembre 2001 in re D., consid. 6, del 10 aprile 2002 in re P., consid. 15, del 5 luglio 2002 in re A., consid. 10). Il Tribunale federale ha poi avuto modo di confermare il 15 maggio 2003 che, vista la congiuntura attuale, un tasso d'interesse del 3% è conforme al diritto federale (sentenza 5C.66/2002, consid. 4.2). Ciò posto, il tasso di rendimento applicato dal Pretore è finanche favorevole all'appellante. Su questo punto l'appello risulta ancora sprovvisto di buon diritto. Il ricorrente ritiene invero lesivo dell'art. 125 CC non considerare nel reddito della moglie la sostanza immobiliare, che potrebbe essere venduta per investire il ricavo. A torto, giacché la sostanza immobiliare non deve di regola essere alienata per far fronte al proprio fabbisogno, tanto meno ove il coniuge debitore possa far fronte al contributo alimentare (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 9 ad art. 125 CC).

In conclusione, accertato il reddito del marito in fr. 4891.– mensili, il suo fabbisogno minimo in fr. 2413.–, le entrate della moglie in fr. 1565.– e il fabbisogno minimo di lei in fr. 2303.– (previo aggiornamento del minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1045.– a fr. 1100.–), il contributo di mantenimento di fr. 1400.– stabilito dal Pretore, e di cui non è contestata la necessità per mantenere il tenore di vita prima della separazione, è alla portata del convenuto. In proposito l'appello è destinato alla reiezione. L'adeguamento del contributo al rincaro, quanto a esso, non è contestato. II. Sull'appello adesivo

E. 6

Il Pretore ha respinto la domanda della moglie tendente a ottenere la restituzione di “tutti gli oggetti ed effetti personali trovantisi alla _____” o, subordinatamente, il pagamento di fr. 40 000.– poiché non era chiaro a quali beni essa si riferisse e poiché la richiesta non era comprovata. Con l'appello adesivo l'interessata critica la decisione del primo giudice, rilevando che la consistenza di quanto preteso emerge dall'inventario allestito dal marito (doc. 38). E, salvo quanto indicato ai numeri 8 e 17 della lista, nulla le sarebbe stato consegnato, come può confermare la testimone _____ che il Pretore però ha rifiutato di sentire. In realtà l'argomentazione cade nel vuoto. L'attrice, per vero, non si è mai valsa esplicitamente del doc. 38. Nella petizione e nella replica essa era limitata a chiedere genericamente la consegna “di tutti gli oggetti e effetti personali ad essa appartenenti e trovantisi alla _____” (domanda n. 2.4), senza fare riferimento al doc. 38, che è stato prodotto dal marito con la duplica. Ma nemmeno all'udienza preliminare essa ha accennato al doc. 38, né vi ha alluso in sede di conclusioni. La domanda formulata in appello è dunque nuova, ma non è fondata né su un fatto nuovo né su un mezzo di prova nuovo nel senso dell'art. 423 a cpv. 1 CPC, ciò che la rende irricevibile. Per di più, l'appellante adesiva non contesta quanto ha affermato il convenuto nella duplica (pag. 13), ovvero di averla sollecitata invano – a suo tempo – a ritirare tutto quanto figura elencato proprio nel doc. 38. Certo, il Tribunale d'appello ha la facoltà di assumere, su istanza di parte, le prove rifiutate dal Pretore (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). Quale utilità avrebbe tuttavia, nelle circostanze descritte, la testimonianza di _____ l'attrice non spiega. Carente di motivazione, l'appello adesivo denota già di primo acchito tutta la sua inammissibilità (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

E. 7

. Nella misura in cui ha portata autonoma, la postulata riforma del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili riesce anch'essa irricevibile per ragioni analoghe. Non motivata, essa sfugge manifestamente, in effetti, a qualsiasi esame. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 8

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sulla liquidazione patrimoniale, ma in misura esigua (meno di 1 / 30), e soccombe interamente sul contributo alimentare dovuto all'ex moglie. Si giustifica pertanto di porre gli oneri processuali e le ripetibili a suo carico, rinunciando a percepire la trascurabile quota che andrebbe addebitata all'attrice. Gli oneri dell'appello adesivo vanno invece a carico di quest'ultima (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede può rimanere invariato, l'attuale giudizio non influenzando né sui relativi ammontari né sul loro riparto. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in

cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato: _____ è tenuto a versare a _____, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma di fr. 174 038.– in liquidazione degli altri crediti. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2450.– b) spese fr. 50.– fr. 2500.– sono posti a carico di _____, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili. 3. L'appello adesivo è irricevibile. 4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico di _____, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili. 5. Intimazione a: – avv. _____ – avv. _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.